

Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

14002/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0303 (NLE)**

**ACP 91
FIN 1398
PTOM 36**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 533 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 533 final.

All.: COM(2026) 533 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2026
COM(2026) 533 final

2026/0303 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea ("UE") intrattiene rapporti di cooperazione con numerosi paesi in via di sviluppo. L'obiettivo primario di tali rapporti è promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale, allo scopo principale di ridurre ed eliminare la povertà nel lungo periodo fornendo ai paesi beneficiari aiuti allo sviluppo e assistenza tecnica. A tal fine l'UE elabora, insieme ai paesi partner, strategie di cooperazione e mobilita le risorse finanziarie occorrenti per attuare tali strategie. Una di queste risorse dell'UE destinate alla cooperazione allo sviluppo è il Fondo europeo di sviluppo (FES). Il FES non è finanziato dal bilancio dell'UE. Esso è istituito da un accordo interno⁽¹⁾ dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate con risorse del FES. In conformità dell'accordo interno del FES (articolo 7) e del regolamento finanziario per il FES⁽²⁾ (articolo 19), la Commissione deve presentare tre volte all'anno una proposta che fissa l'importo della frazione del contributo al FES utilizzata per effettuare i pagamenti a titolo del FES.

La proposta riguarda:

- il massimale dell'importo dei contributi per il 2028;
- l'importo annuo dei contributi per il 2027;
- l'importo della prima rata del contributo per il 2027;
- previsioni non vincolanti degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030.

L'11° e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

1. l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽³⁾ ("accordo interno dell'11° FES");
2. il regolamento (UE) 2018/1877 recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo⁽⁴⁾ ("regolamento finanziario per l'11° FES");
3. la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo⁽⁵⁾;
4. la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.

shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia⁽⁶⁾.

I documenti di cui ai punti da 1. a 4. contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non applicabile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre 2026.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

Non applicabile.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non applicabile.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES)⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 ottobre 2026 la Commissione deve presentare una proposta che specifica il massimale dell'importo del contributo per il 2028, l'importo annuo del contributo per il 2027, l'importo della prima frazione del contributo per il 2027 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030.
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj.

⁽²⁾ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj>.

⁽³⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj.

richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

- (5) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
- (6) La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio⁽⁴⁾ fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2027 a 460 000 000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all'11° FES nel 2025.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2028 è fissato a 400 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2027 è fissato a 460 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 3

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo della prima quota per il 2027 è fissato a 200 000 000 EUR.

Articolo 4

Un importo di 1 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2027 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300 000 000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2030 è fissata a 250 000 000 EUR per la Commissione.

⁽⁴⁾ GU L, 2025/2324, 14.11.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2324/oj>

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]